

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0081418/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 19		Particella: 358			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 30/09/2016 n. 3453.1/2016 in atti dal 29-SET-16 (protocollo n. RI0076184) -VARIAZIONE QUALITA' T.M. 76020/2016								
Annotazioni di stadio: RETROCESSA LA QUALITA' FABB. FOTOIDENTIFICATO T.M. 76020/2016								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
SEMIN ARBOR		4	13	76		2,13	2,84	

Intestati derivanti da:

Tipo mappale n. 76020.1/2016 del 29-09-2016-TM- presentato il 29/09/2016

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
DEL CROCE DANIELE	Proprieta` 1/6	DLCDNL76B24E812Q
DEL CROCE DARIO	Proprieta` 1/6	DLCDRA62E18L286P
DEL CROCE FRANCESCO	Proprieta` 1/6	DLCFNC65S06L286G
DEL CROCE ANGELA	Proprieta` 1/6	DLCNGL63P51L286X
DEL CROCE ANTONIO	Proprieta` 2/6	DLCNTN38M05L286S

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017195/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017195/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0081418/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 19		Particella: 358			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 30/09/2016 n. 3453.1/2016 in atti dal 29-SET-16 (protocollo n. RI0076184) -VARIAZIONE QUALITA' T.M. 76020/2016								
Annotazioni di stadio: RETROCESSA LA QUALITA' FABB. FOTOIDENTIFICATO T.M. 76020/2016								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
SEMIN ARBOR		4	13	76		2,13	2,84	

Intestati derivanti da:

Tipo mappale n. 76020.1/2016 del 29-09-2016-TM- presentato il 29/09/2016

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
DEL CROCE DANIELE	Proprieta` 1/6	DLCDNL76B24E812Q
DEL CROCE DARIO	Proprieta` 1/6	DLCDRA62E18L286P
DEL CROCE FRANCESCO	Proprieta` 1/6	DLCFNC65S06L286G
DEL CROCE ANGELA	Proprieta` 1/6	DLCNGL63P51L286X
DEL CROCE ANTONIO	Proprieta` 2/6	DLCNTN38M05L286S

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017196/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017196/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0081418/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 19		Particella: 358			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 30/09/2016 n. 3453.1/2016 in atti dal 29-SET-16 (protocollo n. RI0076184) -VARIAZIONE QUALITA' T.M. 76020/2016								
Annotazioni di stadio: RETROCESSA LA QUALITA' FABB. FOTOIDENTIFICATO T.M. 76020/2016								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
SEMIN ARBOR		4	13	76		2,13	2,84	

Intestati derivanti da:

Tipo mappale n. 76020.1/2016 del 29-09-2016-TM- presentato il 29/09/2016

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
DEL CROCE DANIELE	Proprieta` 1/6	DLCDNL76B24E812Q
DEL CROCE DARIO	Proprieta` 1/6	DLCDRA62E18L286P
DEL CROCE FRANCESCO	Proprieta` 1/6	DLCFNC65S06L286G
DEL CROCE ANGELA	Proprieta` 1/6	DLCNGL63P51L286X
DEL CROCE ANTONIO	Proprieta` 2/6	DLCNTN38M05L286S

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017197/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017197/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0081418/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 19		Particella: 358			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 30/09/2016 n. 3453.1/2016 in atti dal 29-SET-16 (protocollo n. RI0076184) -VARIAZIONE QUALITA' T.M. 76020/2016								
Annotazioni di stadio: RETROCESSA LA QUALITA' FABB. FOTOIDENTIFICATO T.M. 76020/2016								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
SEMIN ARBOR		4		13	76		2,13	2,84

Intestati derivanti da:

Tipo mappale n. 76020.1/2016 del 29-09-2016-TM- presentato il 29/09/2016

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
DEL CROCE DANIELE	Proprieta` 1/6	DLCDNL76B24E812Q
DEL CROCE DARIO	Proprieta` 1/6	DLCDRA62E18L286P
DEL CROCE FRANCESCO	Proprieta` 1/6	DLCFNC65S06L286G
DEL CROCE ANGELA	Proprieta` 1/6	DLCNGL63P51L286X
DEL CROCE ANTONIO	Proprieta` 2/6	DLCNTN38M05L286S

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017193/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017193/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0081418/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 19		Particella: 358			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 30/09/2016 n. 3453.1/2016 in atti dal 29-SET-16 (protocollo n. RI0076184) -VARIAZIONE QUALITA' T.M. 76020/2016								
Annotazioni di stadio: RETROCESSA LA QUALITA' FABB. FOTOIDENTIFICATO T.M. 76020/2016								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
SEMIN ARBOR		4	13	76		2,13	2,84	

Intestati derivanti da:

Tipo mappale n. 76020.1/2016 del 29-09-2016-TM- presentato il 29/09/2016

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
DEL CROCE DANIELE	Proprieta` 1/6	DLCDNL76B24E812Q
DEL CROCE DARIO	Proprieta` 1/6	DLCDRA62E18L286P
DEL CROCE FRANCESCO	Proprieta` 1/6	DLCFNC65S06L286G
DEL CROCE ANGELA	Proprieta` 1/6	DLCNGL63P51L286X
DEL CROCE ANTONIO	Proprieta` 2/6	DLCNTN38M05L286S

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017194/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017194/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0081423/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 20		Particella: 441			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 27/09/2016 n. 3432.1/2016 in atti dal 11-GEN-10 (protocollo n. RI0075041) -ISTANZA PROT.74959/2016								
Annotazioni di stadio: CLASSAMENTO PER PARIFICAZIONE CON LA QUALITA' 3 - SEMIN ARBOR , CLASSE 01-SI RISPONDE A MONOCOLTURA PER PRESENTAZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO.								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
VIGNETO		1	47	48		95,21	72,36	

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017198/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017198/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090296/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 6		Particella: 76			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3060.1/2016 in atti dal 29-SET-90 (protocollo n. RI0070787) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE					40		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 274.1/2016 del 05-03-2014-DEN-SUCCESSIONE DI CAMUCCINI BIANCA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
CAMUCCINI GABRIELLA	Proprieta` 2/6	CMCGRL25E64H501X
CAMUCCINI VINCENZO	Proprieta` 2/6	CMCVCN27D21H501Y
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ISABELLA	Proprieta` 1/6	CMCSLL53R70H501D
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ALESSANDRA	Proprieta` 1/6	CMCLSN55P64H501K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017199/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017199/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090296/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 6		Particella: 76			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3060.1/2016 in atti dal 29-SET-90 (protocollo n. RI0070787) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE					40		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 274.1/2016 del 05-03-2014-DEN-SUCCESSIONE DI CAMUCCINI BIANCA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
CAMUCCINI GABRIELLA	Proprieta` 2/6	CMCGRL25E64H501X
CAMUCCINI VINCENZO	Proprieta` 2/6	CMCVCN27D21H501Y
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ISABELLA	Proprieta` 1/6	CMCSLL53R70H501D
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ALESSANDRA	Proprieta` 1/6	CMCLSN55P64H501K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017200/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017200/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090296/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 6		Particella: 76			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3060.1/2016 in atti dal 29-SET-90 (protocollo n. RI0070787) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			40			-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 274.1/2016 del 05-03-2014-DEN-SUCCESSIONE DI CAMUCCINI BIANCA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
CAMUCCINI GABRIELLA	Proprieta` 2/6	CMCGRL25E64H501X
CAMUCCINI VINCENZO	Proprieta` 2/6	CMCVCN27D21H501Y
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ISABELLA	Proprieta` 1/6	CMCSLL53R70H501D
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ALESSANDRA	Proprieta` 1/6	CMCLSN55P64H501K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017201/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017201/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090296/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 6		Particella: 76			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3060.1/2016 in atti dal 29-SET-90 (protocollo n. RI0070787) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			40			-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 274.1/2016 del 05-03-2014-DEN-SUCCESSIONE DI CAMUCCINI BIANCA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
CAMUCCINI GABRIELLA	Proprieta` 2/6	CMCGRL25E64H501X
CAMUCCINI VINCENZO	Proprieta` 2/6	CMCVCN27D21H501Y
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ISABELLA	Proprieta` 1/6	CMCSLL53R70H501D
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ALESSANDRA	Proprieta` 1/6	CMCLSN55P64H501K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017202/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017202/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090297/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 6		Particella: 77			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3061.1/2016 in atti dal 29-SET-90 (protocollo n. RI0070788) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			48			-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 274.1/2016 del 05-03-2014-DEN-SUCCESSIONE DI CAMUCCINI BIANCA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
CAMUCCINI GABRIELLA	Proprieta` 2/6	CMCGRL25E64H501X
CAMUCCINI VINCENZO	Proprieta` 2/6	CMCVCN27D21H501Y
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ISABELLA	Proprieta` 1/6	CMCSLL53R70H501D
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ALESSANDRA	Proprieta` 1/6	CMCLSN55P64H501K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017205/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017205/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090297/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 6		Particella: 77			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3061.1/2016 in atti dal 29-SET-90 (protocollo n. RI0070788) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE					48		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 274.1/2016 del 05-03-2014-DEN-SUCCESSIONE DI CAMUCCINI BIANCA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
CAMUCCINI GABRIELLA	Proprieta` 2/6	CMCGRL25E64H501X
CAMUCCINI VINCENZO	Proprieta` 2/6	CMCVCN27D21H501Y
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ISABELLA	Proprieta` 1/6	CMCSLL53R70H501D
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ALESSANDRA	Proprieta` 1/6	CMCLSN55P64H501K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017206/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017206/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090297/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 6		Particella: 77			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3061.1/2016 in atti dal 29-SET-90 (protocollo n. RI0070788) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE				48		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 274.1/2016 del 05-03-2014-DEN-SUCCESSIONE DI CAMUCCINI BIANCA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
CAMUCCINI GABRIELLA	Proprieta` 2/6	CMCGRL25E64H501X
CAMUCCINI VINCENZO	Proprieta` 2/6	CMCVCN27D21H501Y
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ISABELLA	Proprieta` 1/6	CMCSLL53R70H501D
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ALESSANDRA	Proprieta` 1/6	CMCLSN55P64H501K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017204/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017204/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090297/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 6		Particella: 77			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3061.1/2016 in atti dal 29-SET-90 (protocollo n. RI0070788) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE					48		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 274.1/2016 del 05-03-2014-DEN-SUCCESSIONE DI CAMUCCINI BIANCA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
CAMUCCINI GABRIELLA	Proprieta` 2/6	CMCGRL25E64H501X
CAMUCCINI VINCENZO	Proprieta` 2/6	CMCVCN27D21H501Y
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ISABELLA	Proprieta` 1/6	CMCSLL53R70H501D
CAMUCCINI CECCOPIERI VILLA MARUFFI ALESSANDRA	Proprieta` 1/6	CMCLSN55P64H501K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017203/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017203/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090298/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 6		Particella: 88			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3062.1/2016 in atti dal 21-FEB-03 (protocollo n. RI0070789) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Annotazioni di immobile: RETTIFICATO IL NUMERO SOLO GRAFICAMENTE								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE				66		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 7423.1/2007 del 27-09-2007-IST-COMPRAVENDITA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
EXACOSTOS PIETRO	Proprieta` 1/1	XCSPTR61H08H501B

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017207/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017207/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090302/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 8		Particella: 84			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3065.1/2016 in atti dal 20-DIC-71 (protocollo n. RI0070793) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE						-	-	

Intestati derivanti da:

Imp. meccanografico n. ./0 del 01-01-0001-

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
FINI SILVIA	Comproprietario	
MARIUCCI CARMELA	Usufruttuario parziale	
FINI UGO	Comproprietario	FNIGUO29H17L286N

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017208/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017208/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090305/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 10		Particella: 40			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3066.1/2016 in atti dal 26-MAG-98 (protocollo n. RI0070794) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Annotazioni di immobile: PASSAGGI INTERMEDI DA ESAMINARE								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			3	80		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 4018.2/1996 del 21-09-1996-IST

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
INTESTAZIONE PARZIALE		
GIULI ANTONIO	Proprieta` 4/6	GLINTN48B02L286Q

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017209/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017209/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090306/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 10		Particella: 76			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3067.1/2016 in atti dal 20-DIC-71 (protocollo n. RI0070795) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE				45		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 4894.1/2009 del 24-07-2009-IST-COMPRAVENDITA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
GIOIA BRUNO	Proprieta` 1/2	GIOBRN53T16H501S
SALZANO ANNA	Proprieta` 1/2	SLZNNNA54L50F839Y

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017210/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017210/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090306/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 10		Particella: 76			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3067.1/2016 in atti dal 20-DIC-71 (protocollo n. RI0070795) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE				45		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 4894.1/2009 del 24-07-2009-IST-COMPRAVENDITA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
GIOIA BRUNO	Proprieta` 1/2	GIOBRN53T16H501S
SALZANO ANNA	Proprieta` 1/2	SLZNNNA54L50F839Y

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017211/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017211/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090308/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 10		Particella: 253			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3068.1/2016 in atti dal 18-APR-94 (protocollo n. RI0070796) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			1		10		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 9324.1/2011 del 07-10-2008-CUS-DI PASCUCCI SEVERINA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
TASCIONI MARIA PIA	Proprieta` 1/1	TSCMRP42M66L286F

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017212/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017212/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090309/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 10		Particella: 265			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3069.1/2016 in atti dal 23-MAG-94 (protocollo n. RI0070797) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE				60		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 719.1/2000 del 10-05-1999-DEN

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
DELLA CROCE GIUSEPPE	Proprieta` 1/2	DLLGPP72M03L117P
DELLA CROCE PAOLO	Proprieta` 1/2	DLLPLA76D30L286K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017213/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017213/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090309/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 10		Particella: 265			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3069.1/2016 in atti dal 23-MAG-94 (protocollo n. RI0070797) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE				60		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 719.1/2000 del 10-05-1999-DEN

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
DELLA CROCE GIUSEPPE	Proprieta` 1/2	DLLGPP72M03L117P
DELLA CROCE PAOLO	Proprieta` 1/2	DLLPLA76D30L286K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017214/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017214/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090310/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 10		Particella: 326			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3070.1/2016 in atti dal 10-NOV-08 (protocollo n. RI0070798) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			1		38		-	-

Intestati derivanti da:

Tipo mappale n. 100474.1/2008 del 10-11-2008-TM

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
DELLA CROCE GIUSEPPE	Proprieta` 1/2	DLLGPP72M03L117P
DELLA CROCE PAOLO	Proprieta` 1/2	DLLPLA76D30L286K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017215/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017215/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090310/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 10		Particella: 326			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3070.1/2016 in atti dal 10-NOV-08 (protocollo n. RI0070798) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			1		38		-	-

Intestati derivanti da:

Tipo mappale n. 100474.1/2008 del 10-11-2008-TM

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
DELLA CROCE GIUSEPPE	Proprieta` 1/2	DLLGPP72M03L117P
DELLA CROCE PAOLO	Proprieta` 1/2	DLLPLA76D30L286K

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017216/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017216/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090311/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 13		Particella: 271			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3071.1/2016 in atti dal 30-AGO-99 (protocollo n. RI0070799) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			1		77		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 1610.1/1996 del 30-10-1995-DEN-SUCC. INT. AGGIUNTIVA DI NOBILI ANTONIO

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
NOBILI GIUSEPPE	Proprieta` 1/1	NBLGPP41C04L286I

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017217/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017217/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090313/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 14		Particella: 122			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3072.1/2016 in atti dal 25-LUG-72 (protocollo n. RI0070800) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			1		30		-	-

Intestati derivanti da:

Variazione n. 6172./0 del 11-11-1972-VRU

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
ANTONELLI ANNA	Proprieta` 1000/1000	NTNNA05E60L286X

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017218/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017218/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090315/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 17		Particella: 181			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3073.1/2016 in atti dal 06-MAG-99 (protocollo n. RI0070801) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Annotazioni di immobile: ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME ALL'ART.1,COMMA 8, DEL D.M.F. N.701/94								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE				30		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 5255.3/2012 del 18-07-2012-IST-DIVISIONE

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
MICHETTI ANGELA	Usufrutto 1/1	MCHNGL38C55A345I
BONI CLAUDIA	Nuda proprietà 1/1	BNOCLD67B58A345Z

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017220/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017220/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090315/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 17		Particella: 181			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3073.1/2016 in atti dal 06-MAG-99 (protocollo n. RI0070801) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Annotazioni di immobile: ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME ALL'ART.1,COMMA 8, DEL D.M.F. N.701/94								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			30			-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 5255.3/2012 del 18-07-2012-IST-DIVISIONE

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
MICHETTI ANGELA	Usufrutto 1/1	MCHNGL38C55A345I
BONI CLAUDIA	Nuda proprietà 1/1	BNOCLD67B58A345Z

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *******Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze**

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.**Ricorso e reclamo/mediazione**

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017219/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017219/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090316/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 20		Particella: 53			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3074.1/2016 in atti dal 31-GEN-94 (protocollo n. RI0070802) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Annotazioni di immobile: VARIATO CON IL NUM 233 DEL FG 20								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			4	71		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 6385./0 del 22-09-1984-DEN

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
ANDREINI REMO	Proprieta` 1000/1000	NDRRME27P18L286O

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017221/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017221/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090319/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 20		Particella: 144			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3075.1/2016 in atti dal 18-NOV-02 (protocollo n. RI0070803) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			1		34		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 2146.1/1997 del 11-05-1997-IST

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
BUCCINI LAURA	Proprieta` 1/2	BCCLRA69A50H501Z
PAGLIANI ENRICO	Proprieta` 1/2	PGLNRC59T28E812S

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017222/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017222/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090319/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 20		Particella: 144			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3075.1/2016 in atti dal 18-NOV-02 (protocollo n. RI0070803) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			1		34		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 2146.1/1997 del 11-05-1997-IST

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
BUCCINI LAURA	Proprieta` 1/2	BCCLRA69A50H501Z
PAGLIANI ENRICO	Proprieta` 1/2	PGLNRC59T28E812S

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017223/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017223/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090320/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 20		Particella: 191			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3076.1/2016 in atti dal 20-DIC-71 (protocollo n. RI0070804) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE				70		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 1803.1/2011 del 21-02-2011-IST-COMPRAVENDITA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
MC HENRY DONALD NEAL	Proprieta` 1/2	MCHDLD44M21Z404T
CARDINALE JOSEPHINE ANGELA	Proprieta` 1/2	CRDJPH49E54Z404C

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017225/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017225/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090320/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 20		Particella: 191			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3076.1/2016 in atti dal 20-DIC-71 (protocollo n. RI0070804) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE					70		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 1803.1/2011 del 21-02-2011-IST-COMPRAVENDITA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
MC HENRY DONALD NEAL	Proprieta` 1/2	MCHDLD44M21Z404T
CARDINALE JOSEPHINE ANGELA	Proprieta` 1/2	CRDJPH49E54Z404C

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017224/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017224/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090321/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 20		Particella: 228			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3077.1/2016 in atti dal 20-DIC-71 (protocollo n. RI0070805) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			4		40		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 64306.1/2000 del 20-04-2000-DEN-RIUN USUF DI ANDREINI GIUSEPPA

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
ANDREINI REMO	Proprieta` 1/1	NDRRME27P18L286O

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017226/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017226/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090322/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 22		Particella: 160			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3078.1/2016 in atti dal 28-GIU-79 (protocollo n. RI0070806) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE					20		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 1661.1/2004 del 03-03-2004-IST-DIVISIONE

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
LORENZINI FRANCA	Proprieta` 1/1	LRNFNC52R56L286U

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017227/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017227/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090323/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 26		Particella: 36			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3079.1/2016 in atti dal 20-DIC-71 (protocollo n. RI0070807) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			1		50		-	-

Intestati derivanti da:

Voltura n. 3177./0 del 21-10-1976-IST

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
BUCCINI ANTONIO	Proprieta` 1/4	
BUCCINI VINCENZO	Proprieta` 1/4	BCCVCN23S10L286D
MAGNIFICA MORENA	Proprieta` 1/2	MGNMRN71C51E812E

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017228/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017228/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI

AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

Nuova determinazione di classamento e redditi dominicale ed agrario

Avviso di accertamento n. RI0090323/2016

Gentile Contribuente,

Le comunichiamo che quest'ufficio ha accertato il reddito degli immobili descritti nel prospetto, che risultano a Lei intestati. L'accertamento, relativo all'atto/dichiarazione menzionato nel citato prospetto, è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano le operazioni dell'estimo catastale, fondate su metodologie comparative. Le stime effettuate sono state eseguite, fra l'altro, sulla base di disposizioni dettate dal regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 e dal regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 e successive modifiche e integrazioni, disciplinanti l'aggiornamento del catasto terreni.

Di seguito si riporta uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, fra cui i dati di classamento e di redditività accertati.

Catasto Terreni

Unità Immobiliare sita nel Comune di: TORRI IN SABINA (Codice: L286)

Foglio: 26		Particella: 36			Subalterno:			
Dati derivanti da: Variazione del 12/09/2016 n. 3079.1/2016 in atti dal 20-DIC-71 (protocollo n. RI0070807) -ATTIVITA A04 BONIFICA DEI FABBRICATI EX RURALI								
Annotazioni di stadio: RETTIFICA DELLA DESTINAZIONE PROPEDEUTICA ALLA COSTITUZIONE DEL CATASTO FABBRICATI								
Porzioni	Qualità	Classe	Superficie			Deduzione	Reddito Euro	
			m ²				Dominicale	Agrario
			ha	are	ca			
AREA RURALE			1	50		-	-	

Intestati derivanti da:

Voltura n. 3177./0 del 21-10-1976-IST

PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	TITOLO E QUOTE	C.F
BUCCINI ANTONIO	Proprieta` 1/4	
BUCCINI VINCENZO	Proprieta` 1/4	BCCVCN23S10L286D
MAGNIFICA MORENA	Proprieta` 1/2	MGNMRN71C51E812E

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

Quando e come presentare ricorso (artt. 17 bis-22 del Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal Dl n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell' Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato

A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di RIETI, e notificato alla Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso ufficio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017229/2017

- la Direzione provinciale di RIETI dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m) Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto.

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Atto N. RI0017229/2017

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Urp dell'Ufficio provinciale - Territorio di RIETI, VIALE CESARE VERANI, 7 RIETI (02100) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 o telefonicamente al numero 07462631.

Questo atto si compone di 4 pagine.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è ING. GIULIO COLASAZZI (art. 5, Legge n. 241/1990).

Rieti, lì 16/02/2017

per **Il Direttore Provinciale**
DR. DANIELE MARIANI

firma su delega **Il Responsabile**
ING. GIULIO COLASAZZI